

N. 729

DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa della senatrice STEFANI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MAGGIO 2023 Norme in tema di legittimo impedimento del difensore

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge si prefigge di introdurre nuove norme a tutela della classe forense in tema di legittimo impedimento, comportanti un cambiamento culturale generale che consenta all'intero Paese di contrastare comportamenti, prassi e usi che costituiscono discriminazione nei confronti dell'avvocatura, limitando di fatto l'eguaglianza e la parità anche nell'accesso e nell'esercizio della professione forense.

L'avvocatura stessa, sebbene profonda impegno costante a tutela del principio di non discriminazione nell'esercizio della professione, mutuando i precetti sanciti dall'articolo 3 della Costituzione per la « rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale », si trova quotidianamente impegnata nel confronto tra le diverse esigenze degli iscritti e delle iscritte nell'esercizio dell'attività defensionale.

L'avvocatura negli anni ha più volte denunciato la disparità di trattamento tra i giudici e gli avvocati difensori in vari episodi di legittimo impedimento dove, per gli avvocati una situazione familiare di improvvisa criticità e fonte di preoccupazione non è criterio utilizzabile per giustificare l'assenza e il rinvio di una singola udienza, mentre per i magistrati rileva per giustificare il rinvio di udienze interessanti più parti, anche per episodi analoghi seppur magari meno gravosi.

Esiste una norma fondamentale nel codice deontologico dell'avvocatura che impone all'avvocato di essere scevro da condizionamenti di sorta nell'esercizio del suo ministero. È il principio di indipendenza e autonomia che si accompagna strettamente a quello di diligenza. Indipendenza non vuol dire solo non soggiacere ai poteri forti o alle

pressioni esterne, ma anche non essere preda di pulsioni interne, che possono condizionare e compromettere una efficace difesa. Nessun genitore potrebbe svolgere con la necessaria lucidità la propria attività professionale sapendo di avere un figlio in ospedale, in una situazione di particolare criticità e stress emotivo ovvero per fronteggiare situazioni emergenziali per un familiare disabile.

Una difesa corretta e incondizionata non è solo un obbligo per ogni legale, ma una garanzia di un giusto processo nonché la certezza per l'assistito di non vedere pregiudicata la propria posizione processuale con conseguente lesione dei propri diritti.

Purtroppo anche notizie di stampa riportano casi di denuncia di avvocati ai quali è stato negato il diritto di assistere il proprio figlio, magari anche ricoverato in una struttura ospedaliera. Non è umanamente accettabile che un collegio giudicante possa valutare una situazione familiare imponendo che un minore ricoverato in un nosocomio possa essere assistito indifferentemente dall'uno o dall'altro genitore e non da entrambi, rigettando una tempestiva e documentata richiesta di rinvio.

Una scelta di questa importanza non dovrebbe essere lasciata all'arbitrio di un collegio giudicante ed è per questo che si ritiene necessaria la presentazione del presente provvedimento.

Si devono considerare, altresì, i casi in cui bisognosi di cure e di attenzioni non sono i figli o i congiunti degli avvocati, ma i difensori stessi. Ci sono casi, estremi, ma purtroppo accaduti, di avvocati che sono stati per gravi ragioni di salute impossibilitati a chiedere rinvii di udienze o incaricare

altri colleghi nel seguire i propri assistiti, con conseguente decadenza da termini processuali perentori. Il diritto di difesa e ad essere compiutamente difesi devono comunque essere sempre garantiti, prevedendo espressamente come causa di legittimo impedimento il caso fortuito, la forza maggiore ed altri eventi che l'esperienza delle aule di giustizia segnala come necessari per un quadro normativo che coniughi ragionevolmente il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria con la sussistenza di situazioni gravi riguardanti i difensori, sotto il profilo umano e morale, tali da giustificare un'assenza dal

luogo dove la prestazione professionale deve essere eseguita o una rimessione in termini nei casi di decadenza processuale.

Il presente provvedimento si propone lo scopo di colmare un *vulnus* al fine di permettere al sistema giudiziario di non subire gravi conseguenze a causa di una assenza per motivi non dipendenti dalla volontà del difensore e rilevanti dal punto di vista strettamente umano. Permette altresì che l'assistito non veda pregiudicata senza colpa, neanche del proprio difensore, la propria posizione processuale e, di conseguenza, i propri diritti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 153 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« Il difensore che comprova a mezzo di idonea certificazione di essere incorso in decadenze per causa a egli non imputabile o comunque derivante da caso fortuito, forza maggiore o improvvisa malattia, infortunio o gravidanza, per assistenza a figli, famigliari con disabilità o con grave patologia, esigenze improrogabili di cura della prole in età infantile o in età scolare, che non gli consentano di delegare le funzioni nella gestione del proprio mandato, è rimesso in termini con provvedimento dal giudice o, prima della costituzione delle parti, dal presidente del tribunale. Tale disposizione non si applica in caso di mandato congiunto ».

Art. 2.

- 1. All'articolo 81-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
- « Quando il procuratore non si presenta all'udienza e l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o improvvisa malattia, infortunio o gravidanza, per assistenza a figli, famigliari con disabilità o con grave patologia, esigenze improrogabili di cura della prole in età infantile o in età scolare, che non gli consentano di delegare le funzioni, comprovate da idonea certificazione prodotta, se possibile, prima dell'inizio dell'udienza, il giudice dispone il rinvio a nuova udienza.

Tale disposizione non si applica in caso di mandato congiunto. L'assenza di comunicazione anticipata dell'impedimento, se giustificata, non può costituire da sola motivo di rigetto dell'istanza ».

Art. 3.

1. All'articolo 420-ter del codice di procedura penale, al comma 5, primo periodo, dopo le parole: « impossibilità di comparire per legittimo impedimento » sono aggiunte le seguenti: « proprio, della prole o dei familiari per comprovati motivi di salute ».